

Sentenza

Ruolo Generale n. 16997/2006 + 43097/06

Ruolo della sezione n. 650



21/09/2009-112765 R

ADS(Napoli)

Scadenza 10/07/2010

CT 7508/2006

Avv. NATALE GAETANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

sez. IV civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice

dott. Giulio Cataldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati,

promosse:

la n. 16997/06 con atto notificato in data 12.4.2006

da

Vincenzo Pistucci, in qualità di genitore esercente la potestà

sulla figlia minore Maria, elettivamente domiciliato in Napoli,

Piazza Garibaldi, n. 39, presso lo studio dell'avv. Gianluca Iazeolla,

che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di

citazione

ATTORE

contro


Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché

Istituto Comprensivo Statale Darmon, rappresentati e difesi ex

lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano

R.G. 16997/2006

S N
Cron
Rep
8761/0



in Napoli, alla via Diaz. N. 11

CONVENUTA

la n. 43097/06 con atto notificato in data 29.11.2006

da

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché

Istituto Comprensivo Statale Darmon, rappresentati e difesi ex

lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano

in Napoli, alla via Diaz. N. 11

ATTORI

contro

ALLIANZ S.p.A. (già R.A.S. Assicurazioni S.p.A.),

elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Milano, n. 109, presso

lo studio dell'avv. Roberto Raio, che la rappresenta e difende per

mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità dei genitori, tutori e dei maestri

Conclusioni per Vincenzo Pistucci: *preliminarmente insiste in tutte*

le proprie istanze istruttorie, chiedendone l'ammissione e chiedendo

che il Giudice voglia revocare l'ordinanza con cui è stata fissata

l'odierna udienza di conclusioni; in subordine, conclude per

l'accoglimento della domanda, riportandosi all'atto di citazione e ad

ogni altra deduzione fatta negli atti e nei verbali di causa. Con

vittoria di spese di lite.

Conclusioni per Il Ministero: *in via principale, rigettare la domanda*

attrice in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con

R.G. 16997/2006

vittoria di spese, competenze ed onorari di causa; in via subordinata, ridursi al giusto ed al dovuto le pretese avversarie; in ogni caso, voglia l'adito Tribunale condannare l'assicurazione Ras a tenere manlevate le amministrazioni per ogni eventuale responsabilità conseguente al sinistro per cui è causa.

Conclusioni per la Ras: Voglia l'On.le Tribunale, preliminarmente nel rito, dichiarare l'improponibilità e la inammissibilità di ogni e qualsiasi domanda a qualsiasi titolo da chiunque e comunque proposta nei confronti della Ras; nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque e comunque proposta nei confronti della Ras perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 12.4.2006, Vincenzo Pistucci, agendo nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore, Maria, ha convenuto innanzi a questo Tribunale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché l'Istituto Comprensivo Statale "SM Darmon" chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dalla minore per effetto di una caduta verificatasi all'interno dell'aula scolastica il giorno 16.11.2004, verso le ore 10.30 circa.

I convenuti, costituitisi, hanno contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Con autonomo giudizio, instaurato con citazione notificata il 29.11.2006, hanno poi chiesto alla propria compagnia assicuratrice, Ras Assicurazioni, di essere manlevati da

ogni eventuale condanna riportata nei confronti del Pistucci. La Ras, a propria volta, ha contestato le avverse pretese.

Dopo una serie di rinvii volti alla riunione dei giudizi, e dopo un ulteriore differimento causato dall'astensione dei procuratori dalle udienze, le cause sono state riunite e, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, poste in decisione con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va respinta.

Preliminarmente, va evidenziato che l'attore non ha fornito una qualificazione in diritto della propria domanda; a tale riguardo, vale la pena di ricordare come, secondo la Suprema Corte (Cass. 5244/06), *"ove la domanda è ambigua in base al petitum ed alla causa petendi, deve ritenersi che sia stata proposta domanda extracontrattuale"*. Dunque, va escluso che il Pistucci abbia inteso far valere una responsabilità contrattuale della scuola per le lesioni asseritamente subite dalla figlia Maria. Ciò implica che l'attore era gravato da tutti gli oneri probatori che competono al danneggiato nelle comuni azioni risarcitorie per responsabilità extracontrattuale.

Come risulta dai fatti esposti dallo stesso attore in citazione e su cui erano state avanzate le richieste di prova, poi disattese, il fatto dannoso sarebbe avvenuto durante il normale orario di lezione allorché la piccola Maria, chiamata per la correzione di un compito, inciampò in un banco, urtando contro il relativo spigolo con lo zigomo sinistro.

R.G. 16997/2006

Ebbene, poiché all'epoca del fatto la minore risultava avere sette anni, e frequentava la III classe elementare, può agevolmente presumersi che fosse pienamente in grado di muoversi e di spostarsi autonomamente all'interno dell'aula scolastica. Il fatto, poi, che questa fosse di ridotte dimensioni o che il banco fosse erroneamente posizionato non implica alcuna responsabilità degli enti convenuti (neppure per responsabilità da cose in custodia), dal momento che non è dato ravvisare né una situazione di insidia proveniente - per dinamismo interno o per fattori esterni di perturbazione - dalla cosa, né l'inadempimento a norme prudenziali con riferimento al tipo di evento verificatosi. Può, cioè, tranquillamente sostenersi che una bambina di sette anni debba normalmente essere in grado di muoversi senza inciampare nei banchi della propria aula, e che se al contrario un evento del genere si verifica ciò non dipende da responsabilità di alcuno, ma solo da fatalità (e cioè da caso fortuito), come può accadere a qualsiasi persona, di qualsiasi età, in qualsiasi contesto.

Neppure rileva l'eventuale accertamento sull'assenza di protezione degli spigoli dei banchi: a parte il fatto che appare ben difficilmente credibile che dei banchi possano essere "affilati", la ricostruzione del fatto sopra riportata esclude che i banchi possano integrare un pericolo per dei bambini di età tale da potersi autonomamente muovere all'interno degli ambienti scolastici. D'altro canto, va pure rilevato che le pretese caratteristiche pericolose dei banchi (*tutti ad angolo retto, appuntiti e privi di guarnizioni di gomma o di altro*

materiale assorbente gli urti ... con i bordi affilati e non arrotondati)

sono state dedotte solo con le richieste istruttorie, dal momento che nell'atto introduttivo era contenuta solo una deduzione estremamente generica circa il carattere *pericoloso* del banco in ragione della sua "tipologia"; ciò equivale alla introduzione nel processo di una circostanza di fatto asseritamente rilevante tardivamente, e dunque in violazione del principio del contraddittorio.

La domanda va pertanto respinta.

La particolarità in fatto della questione giustifica, ad avviso di questo Giudice, la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti

Così deciso in Napoli il 20.6.2009


Il Giudice

Dott. Giulio Cataldi



Mezzello
1/6

10.9.09



Copia autentica in carta libera
a disposizione dell'Avvocatura
dello Stato rilasciata ai sensi
dell'art. 14, L. 3 apr. 1979, n. 103.

~~Napoli, 10 SET. 2009~~

L'operatore Giud.rio B2
Assunta Antiero